

Circolare del Capo Dipartimento del 22 dicembre 2016: procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni)

22 dicembre 2016

Sintesi

Le opere provvisorie finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità che interessano edifici. Se si tratta di puntellamenti, o similari, il sindaco è tenuto a darne immediata comunicazione al proprietario. In caso di demolizioni, il Sindaco dispone l'intervento con propria ordinanza, avvalendosi, se necessario, della valutazione di un Gruppo tecnico di sostegno. Per quanto riguarda la realizzazione, il Sindaco può richiedere che il puntellamento o la demolizione sia svolta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; se ciò non è possibile, si fa ricorso a una ditta privata. In relazione alle spese connesse a questa tipologia di attività, la copertura è assicurata dai fondi stanziati per l'emergenza, gestiti mediante le contabilità speciali istituite presso le quattro Regioni. In particolare, il Comune può procedere direttamente per importi inferiori ai 40mila euro, mentre per importi superiori deve acquisire preventivamente il nulla-osta della direzione di protezione civile della Regione, che è tenuta a esprimersi entro tre giorni.

Le opere provvisorie finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità che interessano i beni culturali e paesaggistici immobili. Il Comune può procedere con puntellamenti o demolizioni solo se il bene non figura nell'elenco di quelli per cui l'Amministrazione dei Beni Culturali si è riservata l'intervento. In tutti gli altri casi, se si tratta di puntellamenti o similari, il Comune è tenuto a darne comunicazione al Segretariato Regionale del Mibact-Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se invece l'intervento consiste in una demolizione, totale o parziale, il Comune richiede l'autorizzazione preventiva alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Per quanto riguarda gli oneri finanziari, la copertura di spesa è assicurata dai fondi stanziati per l'emergenza, con la possibilità per il Comune di procedere direttamente per importi inferiori ai 40mila euro o di chiedere il nulla-osta alla Regione per importi superiori.

Le opere provvisorie finalizzate a evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili. Gli interventi che riguardano i beni culturali immobili che non rientrano negli elenchi definiti dal Soggetto Attuatore e che non sono finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ma a evitare ulteriori danni alle strutture, possono essere realizzati dal proprietario, possessore o detentore del bene, sia pubblico che privato. Se l'intervento consiste in un puntellamento, o similare, è necessario darne comunicazione al Segretariato Regionale Mibact e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se si tratta di una demolizione, totale o parziale, è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Per quanto riguarda i soggetti pubblici, la realizzazione di questi interventi può procedere direttamente per importi inferiori ai 40mila euro o con il nulla-osta della Regione per importi superiori. Gli oneri finanziari sono a carico dei fondi stanziati per l'emergenza, gestiti mediante le contabilità speciali istituite presso le quattro Regioni. I soggetti pubblici possono anche richiedere che i puntellamenti e le demolizioni siano realizzati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo averne verificato le possibilità con il Soggetto Attuatore. Se il proprietario del bene è un soggetto privato, l'intervento di puntellamento o demolizione è realizzato a propria cura e a proprie spese. Le opere provvisorie finalizzate a evitare ulteriori danni ai beni paesaggistici immobili. Gli interventi che riguardano i beni paesaggistici immobili che non sono finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità ma a evitare ulteriori danni alle strutture, possono

essere realizzati dal proprietario, possessore o detentore del bene, sia pubblico che privato. In entrambi i casi il proprietario, che realizza gli interventi a propria cura e a proprie spese, è tenuto a informare il Comune dell'intenzione di procedere autonomamente. In caso di puntellamento o intervento simile, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Segretariato Regionale Mibact e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Se invece l'intervento consiste in una demolizione, totale o parziale, il proprietario richiede l'autorizzazione preventiva alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.

TESTO INTEGRALE

Le Regioni ed i Soggetti Attuatori in indirizzo sono invitati a dare alle presenti procedure la massima diffusione presso i Comuni, le Amministrazioni e gli enti interessati.

1. OPERE PROVVISORIALI SU EDIFICI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

La realizzazione delle suindicate opere provvisorie su edifici è finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità qualora consenta:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie o ferroviarie;
 - il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
 - il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo 'F' sulla base delle schede AEDES o per rischio esterno sulla base delle schede FAST.
- Sussistendo tali requisiti, il Sindaco, se si tratta di puntellamenti o interventi con analoga finalità, provvede dandone immediata comunicazione al proprietario dell'edificio. Se si tratta di demolizioni dispone l'intervento con propria ordinanza adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del supporto del Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS), attivato in attuazione dell'ordinanza n. 393/2016, art.6 (1).

In tali circostanze per la realizzazione dell'intervento il Sindaco può:

- richiedere l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a tal fine verificandone la possibilità con il Soggetto Attuatore appositamente nominato ai sensi del citato art.6 dell'ordinanza n. 393/2016;
- affidare l'intervento ad una ditta privata, operando ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, entro il limite stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza n. 388/2016, anche ricorrendo al supporto di personale tecnico reso disponibile dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza (come previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 400/2016).

Oltre che di quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 394/2016, per l'esecuzione degli interventi di cui al presente paragrafo si può procedere, ove necessario e nei limiti ivi previsti, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 5 dell'ordinanza n. 388/2016, dell'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016 e dell'art. 6 dell'ordinanza n. 392/2016, che contengono l'indicazione delle disposizioni alle quali è consentito derogare, con le relative finalità e limitazioni, oltre che procedure specifiche appositamente introdotte per velocizzare la gestione dell'emergenza.

Gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate, figurando tali tipologie di spese tra quelle già segnalate come ammissibili nella nota prot.

TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016 che, al punto 7, prevede le 'misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta'. In tal senso, coerentemente con quanto previsto nella citata nota, il Comune procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della direzione di protezione civile della Regione, che si esprime entro 3 giorni dalla richiesta e può richiedere modifiche finalizzate alla concessione del richiesto nulla-osta.

Le imprese esecutrici dovranno essere munite del requisito previsti dall'art. 8, comma 5, lettera a), del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

1.1. OPERE PROVVISORIALI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE SU BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI IMMOBILI

Quando gli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità di cui al paragrafo 1 interessano beni culturali immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), alla luce delle novità introdotte dal citato art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, il Comune prima di provvedere, accerta che il bene non figuri tra quelli che il Soggetto Attuatore nominato ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 393/2016 abbia indicato come riservati all'intervento dell'Amministrazione dei Beni Culturali. L'elenco di tali beni è periodicamente aggiornato ed è divulgato, tramite le Regioni, a tutti i Comuni. Se il bene rientra in tale elenco, il Comune non procede, in quanto l'intervento sarà svolto a cura e sotto il coordinamento dell'Amministrazione dei Beni Culturali.

Qualora l'intervento interessi un bene culturale immobile non ricompreso nell'elenco di cui sopra, ovvero interessi beni paesaggistici immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte III del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004) il Comune, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art.15-bis del citato decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, provvede con le procedure specificate al paragrafo 1:

- qualora l'intervento consista in un puntellamento o altra misura con analoga finalità, fornendone semplice comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016 al Segretariato Regionale MiBACT ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. La suddetta comunicazione dovrà contenere le date presunte di inizio e fine lavori nonché la descrizione degli interventi previsti, con uno specifico riferimento alla compatibilità degli stessi in relazione alla salvaguardia dei beni culturali mobili ed inamovibili (decori, stucchi, affreschi etc) eventualmente presenti nell'immobile oggetto dell'intervento;
- qualora l'intervento consista in una demolizione totale o parziale, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, da rendersi secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016. In particolare, tale autorizzazione è richiesta solo in caso gli interventi riguardino beni immobili di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e si intende acquisita con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni, come stabilito dall'art. 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

A questa tipologia di interventi si applicano, inoltre:

- per gli interventi su beni culturali immobili, la previsione in materia di conferimento degli incarichi di progettazione prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15-bis citato;
- le previsioni in materia di qualificazione delle imprese e del professionista eventualmente incaricato della progettazione previste dal comma 5 dell'art. 15-bis citato.

Anche gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità da eseguire su beni culturali e paesaggistici immobili sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate, e tali tipologie di spese ricadono tra quelle già segnalate come ammissibili nella nota prot. TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016 che, al punto 7, prevede le 'misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta'. In tal senso, coerentemente con quanto previsto nella citata nota, il Comune procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della Regione, che si esprime entro 3 giorni dalla richiesta e può richiedere modifiche finalizzate alla concessione del richiesto nulla-osta.

2. OPERE PROVVISORIALI NON FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, MA VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AI BENI CULTURALI IMMOBILI

Come ribadito dall'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al fine di evitare ulteriori danni ai beni culturali immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), anche quando NON si configurano i presupposti della salvaguardia della pubblica incolumità, si provvede, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 27 e 149 del D. Lgs. n. 42/2004, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 146 del D. Lgs. n. 50/2016, con le procedure di cui all'art. 148, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 (somma urgenza).

Per gli interventi sui beni culturali immobili, accertato che non riguardino beni rientranti negli elenchi definiti dal Soggetto Attuatore nominato ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 393/2016, che non siano finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, l'intervento può essere realizzato dal proprietario, possessore o detentore dei beni, sia pubblico che privato, che vi provvede:

- qualora l'intervento consista in un puntellamento o altra misura con analoga finalità, fornendone semplice comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al Segretariato Regionale MiBACT ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. La suddetta comunicazione dovrà contenere le date presunte di inizio e fine lavori nonché la descrizione degli interventi previsti, con uno specifico riferimento alla compatibilità degli stessi in relazione alla salvaguardia dei beni culturali mobili ed inamovibili (decori, stucchi, affreschi etc) eventualmente presenti nell'immobile oggetto dell'intervento;
- qualora l'intervento consista in una demolizione totale o parziale, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016. In particolare, tale autorizzazione è richiesta solo in caso gli interventi riguardino beni immobili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e si intende acquisita con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni, come stabilito dall'art. 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-

legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Anche a questa tipologia di interventi si applicano, inoltre:

- la previsione in materia di conferimento degli incarichi di progettazione prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15-bis citato;
- le previsioni in materia di qualificazione delle imprese e del professionista eventualmente incaricato della progettazione previste dal comma 5 dell'art. 15-bis citato.

In tali casi, se il proprietario, possessore o detentore del bene è un soggetto pubblico o se il bene, ancorché di proprietà privata, rientra tra quelli di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, si applicano le procedure di cui all'art. 148, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e gli oneri finanziari relativi sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate, figurando tali tipologie di spese tra quelle già segnalate come ammissibili nella nota prot.

TERAG16/0044398 del 3 settembre 2016. In tal senso, coerentemente con quanto previsto nella citata nota, il soggetto pubblico (o privato, nei casi suindicati) proprietario, possessore o detentore del bene culturale immobile procede direttamente per interventi di importo complessivo inferiore 40.000,00 euro, mentre per importi superiori acquisisce il preventivo nulla-osta della Regione, che si esprime entro 3 giorni dalla richiesta e può richiedere modifiche finalizzate alla concessione del richiesto nulla-osta. Resta fermo, in tali casi, il limite complessivo di euro 300.000,00 stabilito dal citato art. 148, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora il soggetto pubblico (o privato, nei casi suindicati) proprietario, possessore o detentore del bene, per la particolarità dell'intervento necessario, intenda avvalersi dell'opera del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per la realizzazione dell'intervento, esso può richiederlo verificandone preventivamente la possibilità con il Soggetto Attuatore nominato ai sensi del citato art.6 dell'ordinanza n. 393/2016.

Se il proprietario, possessore o detentore del bene è un soggetto privato, salvo che nei casi di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, questi provvede nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e a propria cura e spese, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, come precisato nella relazione tecnica allegata al citato decreto-legge.

3. OPERE PROVVISORIALI NON FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' MA VOLTE A EVITARE ULTERIORI DANNI AI BENI PAESAGGISTICI IMMOBILI

Come richiamato dall'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al fine di evitare ulteriori danni ai beni paesaggistici immobili tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte III del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004), anche quando NON si configurano i presupposti della salvaguardia della pubblica incolumità, si procede ai sensi di quanto previsto dagli articoli 146 e 148, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

In tali casi il proprietario, possessore o detentore del bene, sia pubblico che privato, comunica al Comune l'intenzione di procedere autonomamente e provvede con le procedure di seguito specificate e a propria cura e spese, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, come precisato nella relazione tecnica allegata al citato decreto-legge.

- Qualora l'intervento consista in un puntellamento o altra misura con analoga finalità,

fornendone semplice comunicazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, al Segretariato Regionale MiBACT ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. La suddetta comunicazione dovrà contenere le date presunte di inizio e fine lavori nonché la descrizione degli interventi previsti, con uno specifico riferimento alla compatibilità degli stessi in relazione alla salvaguardia dei beni culturali mobili ed inamovibili (decori, stucchi, affreschi etc.) eventualmente presenti nell'immobile oggetto dell'intervento;

- qualora l'intervento consista in una demolizione totale o parziale, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 15-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016. In particolare, tale autorizzazione è richiesta solo in caso gli interventi riguardino beni immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e si intende acquisita con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni, come stabilito dall'art. 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016.

Anche a questa tipologia di interventi si applicano, infine, le previsioni in materia di qualificazione delle imprese e del professionista eventualmente incaricato della progettazione previste dal comma 5 dell'art. 15-bis citato.

Se il proprietario, possessore o detentore del bene è un soggetto pubblico si applicano le procedure di cui all'art. 148, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

Le Regioni in indirizzo provvedono ad assicurare la massima diffusione della presente nota nei territori interessati di rispettiva competenza.